



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

IL VADEMECUM DEL SETTORE INSTALLAZIONE IMPIANTI

CAP 5

CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI

Marzo 2020

Revisione 2 – Aggiornata dopo DM del MiSE 25 marzo 2020

VADEMECUM





5. IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Numerosi cittadini/clienti, soprattutto le famiglie, stanno disdettando alle nostre imprese lavori ed interventi di manutenzione da tempo programmati per timore di contagi. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e pienamente comprensibili, ma agli stessi si deve far presente a cosa si può incorrere qualora un impianto, la cui sicurezza non è stata garantita dagli interventi di manutenzione programmati, sia malfunzionante e provochi danni a persone o cose.

Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all'installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull'impianto termico, mentre spetta al proprietario dell'impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il proprietario dell'appartamento nel quale l'impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro ed efficiente. Il comma 2 dell'art. 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che *"Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite"*.

Sono pertanto chiare ed inequivocabili i compiti e le responsabilità del "proprietario dell'impianto" che, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall'impresa installatrice, si assume l'onere di risponderne, in sede civile ed eventualmente anche in sede penale.

A tal fine, in caso di disdetta da parte del proprietario dell'impianto di un intervento di manutenzione vanno fatte presente allo stesso le responsabilità cui incorre. Portiamo ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione n. 4451 del 3 Febbraio 2016 in cui la Corte ha respinto il ricorso di una proprietaria di un immobile concesso in locazione confermandole la condanna per i reati previsti dagli artt. 589 (omicidio colposo - *"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è*



commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni) e 590 (Lesioni personali colpose – *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”*.) del codice penale. La proprietaria, nonostante le sollecitazioni dell'amministratore e le norme tecniche in materia di sicurezza e di manutenzione degli impianti domestici, non aveva infatti fatto riparare lo scaldabagno malfunzionante, cagionando la morte del proprio inquilino e l'intossicazione degli altri condomini.

Per sollevarsi da ogni responsabilità, però, l'impresa deve comunque poter dimostrare l'evidenza del diniego o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l'intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l'intervento va conservata.

Tale accorgimento assume ancor più importanza quando si parla di garantire, come nel DPCM emanato dal Presidente del Consiglio, i cosiddetti “servizi pubblici essenziali”. Nel nostro caso nel comma a) dell'art. 2 della L. 146/90 si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi *“l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”*.

Pertanto è innegabile che gli impiantisti, nel gestire o mantenere un impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità dello stesso, svolgano un servizio pubblico essenziale; addirittura, quando firmano una dichiarazione di conformità sottoscrivono un atto pubblico come un qualsiasi pubblico ufficiale.

Nel malaugurato caso di danni a persone e cose provocate dal malfunzionamento di un impianto causato dal mancato intervento manutentivo, al di là delle responsabilità del proprietario e del contenzioso che ne deriverebbe per la quasi certa decadenza della copertura assicurativa, va in qualche modo chiarito a quali conseguenze potrebbe andare incontro quella impresa che, per cause non certo ad essa imputabili, non ha potuto svolgere quel pubblico servizio richiamato dal già citato comma a) dell'art. 2 della L. 146/90.

Inoltre, le limitazioni alla possibilità di spostamento, le norme di salute e sicurezza introdotte (presenza contemporanea delle persone fisiche all'interno dei luoghi di lavoro, distanze minime da garantire, etc.) e le difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime e prodotti su tutto il territorio nazionale hanno evidentemente causato dei problemi di non poco conto alle imprese per quanto riguarda la consegna dei lavori e la sospensione dell'attività nei cantieri.



Una “scappatoia” era stata individuata negli artt. 1218 (*Responsabilità del debitore*) e 1256 (*Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea*) del Codice Civile in relazione alla sopravvenuta impossibilità della prestazione, impossibilità di cui però deve essere provata la non imputabilità della causa all’impresa stessa. A conferma di ciò è intervenuto quanto previsto dall’art. 91 (*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*) del Decreto Legge 18/2020 del 17 Marzo 2020 “Cura Italia” che ha introdotto la seguente disposizione che riportiamo di seguito:

All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

Va ricordato che l’art. 1218 del Codice Civile specifica che *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.*

In pratica, ed al di là delle disposizioni governative o regionali di chiusura dei cantieri edili, qualora vi dovessero essere ritardi oppure omessi adempimenti, relativamente al periodo di emergenza sanitaria, si potrà invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

L’eventuale carenza di mascherine, che vanno considerate DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile, come ad esempio nei cantieri, mantenere la distanza di un metro tra un lavoratore e l’altro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, e quindi per richiedere ed ottenere la sospensione dei lavori nell’attuale fase.

Per preservare infatti la salute del personale dipendente e/o professionale coinvolto nei lavori, è stato infatti necessario applicare il principio di precauzione previsto nei documenti per la sicurezza nella parte di *“valutazione dei rischi”*, sospendendo temporaneamente tutte quelle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari.

I moduli di cui agli allegati 1 e 2 possono essere utilizzati nella comunicazione ai propri clienti, pubblici o privati, in caso di sospensione delle attività o di ritardo nella consegna dei lavori.



Infine il problema dei lavori in trasferta. Il Protocollo del 14 marzo condiviso dalle parti sociali consiglia la sospensione o l'annullamento di trasferte e viaggi di lavoro, consiglio che però va valutato tenendo conto delle esigenze specifiche dell'azienda.

In pratica, qualora la mancata effettuazione delle trasferte dei lavoratori dovesse avere effetti pesantemente negativi sulla funzionalità dell'impresa, le trasferte vanno effettuate a patto però che, naturalmente, i lavoratori siano dotati di tutti i dispositivi di protezione e che, nell'effettuazione della trasferta, vengano adottati tutti gli accorgimenti per garantire la loro sicurezza.

Il Protocollo va nello spirito di evitare tutti gli spostamenti non strettamente necessari per il lavoro dell'impresa (ad es. spostamenti per visitare i clienti, per fini commerciali e/o di marketing), ma di garantire, in deroga alla sospensione generalizzata di tutte le attività, il "core-business" dell'impresa stessa.

Non è pertanto intenzione del Protocollo limitare in alcun modo quanto necessario allo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa.